

81/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **79952** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione, depositato nei termini in data 20.03.2023, e proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato il omissis a omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Bianco che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata agli atti, la quale chiede di ricevere ogni comunicazione e notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mariagraziabianco@ordineavvocatiroma.org.

contro

INPS – in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 14.10.2025;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 21.01.2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Maria Grazia Bianco, per il ricorrente; nessuno è presente per la controparte.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex dipendente dell'Ente ARES 118 Roma, cessato dal servizio il 28.02.2021, agisce per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di vecchiaia che tenga conto del computo dell'annualità 01.01.1987 – 31.12.1987 e del periodo 01.01.1994 – 30.06.1994, che sarebbero state, erroneamente ed ingiustificatamente, non considerate ai fini della determinazione della pensione.

A questo fine, il ricorrente fa presente che:

- ha prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato nel periodo 01.02.1978 – 24.10.1988 e nel settore pubblico dal 25.10.1988 al 28.02.2021;
- in data 09.06.1992, ha richiesto, ai sensi della legge n. 29/1979, il ricongiungimento dei periodi assicurativi maturati in unica gestione al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- in data 13.08.2020, ha avanzato domanda di collocamento a riposo con decorrenza dal 01.03.2021, per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato (c.d. "Quota 100") di cui all'art. 14, comma, 6 lett. c), del d.l. n. 4/2019 (convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019);
- l'INPS - Direzione Provinciale Roma Eur, con lettera prot. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7001.19/05/2021.0763715 del 19.05.2021, gli ha conferito la pensione anticipata (ex anzianità) con il sistema misto a decorrere dal 01.03.2021, per un importo annuo lordo di € 24.148,27, da corrispondersi in 13 mensilità.

Il ricorrente lamenta che dal prospetto, allegato al provvedimento di conferimento della pensione, risulterebbe che l'INPS, nel calcolare gli anni di servizi utili ai fini della determinazione della pensione lorda spettante al ricorrente, abbia ingiustificatamente ed erroneamente omissso due periodi contribuiti, e specificatamente i periodi:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a) dal 01.01.1987 al 31.12.1987 (periodo nel quale il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di una società privata);

b) dal 01.01.1994 al 30.06.1994 (periodo nel quale il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della USL RM1 ora Azienda USL Roma A).

Pertanto, il ricorrente presentava ricorso amministrativo al competente Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dei suddetti periodi contributivi, illegittimamente esclusi, con il conseguente ricalco dell'importo pensionistico lordo annuo spettantegli, senza tuttavia ottenere alcuna comunicazione al riguardo.

Il ricorrente, quindi, presentava ricorso davanti al Tribunale ordinario di Roma che, con sentenza n. 782/2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore di questa Corte, davanti al quale riassumeva il ricorso nei termini di legge.

Nel ricorso il ricorrente documenta come, nel provvedimento di

concessione della pensione del 19.05.2021, nel calcolo del periodo assicurativo, sia stato omissso il periodo lavorativo-contributivo 01.01.1987 – 31.12.1987 (con accrediti contributivi utili alla pensione di 52 settimane), che pure risulta riportato in alcuni estratti previdenziali, sia precedenti sia successivi alla determinazione della pensione.

Del pari, il ricorrente documenta il periodo lavorativo, dal 01.01.1994 al 30.06.1994, alle dipendenze della Unità Sanitaria Locale RM/1 che, invece, nel prospetto riepilogativo del provvedimento del 19.05.2021, risulta omissso considerando solo il periodo successivo dal 01.07.1994 al 31.12.1994.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sul punto, il ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza della Cassazione che, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha stabilito il principio per cui il ricongiungimento copra tutti i periodi assicurativi e la relativa domanda è da intendersi riferita a tutti i contributi versati presso le varie gestioni interessate.

Pertanto, l'ente destinatario della domanda è tenuto a ricomprendere d'ufficio tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi.

Per i suesposti motivi, il ricorrente ritiene illegittima l'esclusione dei sopra riportati periodi contributivi il cui mancato computo ha comportato un'erronea quantificazione del trattamento pensionistico e chiede, pertanto, di accertare e dichiarare di aver maturato 40 anni e 43 giorni di anzianità di servizio, utili ai fini della determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia e di condannare l'INPS a riliquidare il trattamento pensionistico computando i periodi contributivi

illegittimamente esclusi con il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi di legge, in via istruttoria; in subordine, chiede CTU diretta a determinare la pensione di vecchiaia spettantegli.

Con memoria depositata in data 30.07.2024, si è costituito in giudizio l'INPS che, con riferimento all'omesso computo del periodo 01.01.1987 - 31.12.1987, ha evidenziato che tale periodo non è stato indicato nei periodi contributivi elaborati nel provvedimento di ricongiunzione del 24.11.2005, accettato dal ricorrente in data 21.01.2006.

Secondo l'Istituto previdenziale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 29/1979, il provvedimento di ricongiunzione sarebbe definitivo e il periodo domandato non potrebbe più essere calcolato ai fini della riliquidazione.

Con riferimento, invece, al periodo 01.01.1994 - 30.06.1994, l'ente previdenziale fa presente che il competente ufficio territoriale sta effettuando le verifiche necessarie per poter procedere all'eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico; chiede, pertanto, un rinvio per poter permettere la definizione del relativo procedimento; si oppone alla richiesta di CTU e conclude per il rigetto della domanda relativa al periodo 01.01.1987 - 31.12.1987.

La discussione del giudizio, originariamente fissata per l'udienza del 25.09.2024, veniva rinviata d'ufficio al 21.05.2025 e, successivamente, su richiesta delle parti, all'udienza del 24.09.2025.

Con memoria depositata in data 03.09.2025, il ricorrente ha contestato quanto eccepito dalla controparte con riferimento al mancato computo del periodo 01.01.1987 - 31.12.1987, rappresentando innanzitutto che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la domanda di ricongiungimento presentata il 09.06.1992, era intesa a riunire tutti i periodi di contribuzione obbligatoria per i quali erano stati versati i relativi contributi previdenziali, senza esclusione di alcuna annualità.

Inoltre, viene rilevato che il richiamo operato dall'ente previdenziale all'art. 4 della legge n. 29/1979 non sarebbe pertinente, in quanto questo farebbe riferimento esclusivamente alla possibilità di esercitare una sola volta la scelta della gestione assicurativa più favorevole e non all'utilizzazione, nella gestione prescelta, di contributi versati presso enti assicurativi diversi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente precisa poi che, nel sottoscrivere l'atto di ricongiunzione, ha semplicemente accettato che il ricongiungimento non comportasse alcun onere economico a suo carico.

In merito al periodo 01.01.1994 - 30.06.1994, il ricorrente rappresenta che, dopo più di un anno dal deposito della memoria di costituzione dell'INPS, nulla è dato da sapere sugli sviluppi delle verifiche che l'ente previdenziale avrebbe dovuto effettuare in merito al computo di detto periodo ed alla eventuale conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese virtuali anche nel caso in cui si provvedesse alla riliquidazione della pensione.

All'udienza del 24.09.2025, la discussione del giudizio, su richiesta delle parti, veniva rinviata all'udienza del 03.12.2025 che non veniva celebrata a causa del trasferimento ad altro ufficio del magistrato

precedentemente assegnatario del ricorso.

All'udienza odierna, parte attrice si riporta alle memorie depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del possesso, da parte del ricorrente, di un'anzianità di servizio di 40 anni e 43 giorni, utile ai fini della determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 14, comma 16, lett. c), del d.l. n. 4/2019, con il riconoscimento del diritto al computo dei contributi previdenziale e assicurativi relativi al periodo 01.01.1987 – 31.12.1987 (oggetto di domanda di ricongiungimento) e al periodo 01.01.1994 – 30.06.1994, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e liquidazione dei ratei arretrati.

2. Con riferimento al primo periodo del quale si lamenta il mancato computo (01.01.1987-31.12.1987), questo Giudicante osserva che l'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali, e la legge successiva n. 274/1991 (in materia di acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni), non dispongono nulla per ciò che concerne le modalità di accettazione e i termini per i provvedimenti di ricongiunzione che non dispongono alcun onere a carico dei destinatari, come nel caso di specie.

Né può assumere rilevanza quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 29/1979 che si limita a prevedere che la facoltà di chiedere la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, possa essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Il suddetto limite si riferisce, quindi, solo alla preclusione di richiedere un'ulteriore domanda di ricongiunzione prima che si abbia maturato un minimo di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa mentre, nel caso di specie, si contesta il mancato computo di alcuni periodi contributivi già versati.

Va inoltre considerato che l'accettazione espressa dal ricorrente, in data 21.01.2006, sulla determina di ricongiunzione rileva esclusivamente ai fini del riconoscimento del carattere non oneroso della ricongiunzione in argomento tanto che la costante giurisprudenza di questa Corte considera non dovuta l'accettazione espressa in caso di ricongiunzione non onerosa (cfr. I App., n. 164/2024; Sez. Liguria, n. 8/2023; Sez. Veneto, n. 144 e 146 del 2022).

Va, quindi, accolta la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuto nel computo della ricongiunzione e, quindi, dell'anzianità di servizio e contributiva, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, anche il periodo dal 01.01.1987 al 31.12.1987, il cui svolgimento risulta, del resto, comprovato anche dagli estratti previdenziali, acquisiti agli atti.

3. In merito al secondo periodo contestato (01.01.1994-30.06.1994),

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dalla documentazione depositata risulta ampiamente comprovato che il ricorrente nel suddetto arco temporale ha lavorato alle dipendenze dell'Unità Sanitaria Locale RM/1 con versamento dei relativi contributi previdenziale e assicurativi e che l'esclusione di tale periodo dal computo dell'anzianità di servizio e della determinazione della pensione appare priva di giustificazione.

Va, quindi, accolta anche la pretesa del ricorrente in ordine a questa seconda doglianza.

4. L'accoglimento di entrambe le pretese di parte attrice determina il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio di un anno e sei mesi, utile ai fini della determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

5. Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto dichiarando, pertanto, al Sig. XX il riconoscimento del diritto ad una maggiore anzianità di servizio di un anno e sei mesi, utile ai fini della determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia che tenga conto dell'annualità 01.01.1987-31.12.1997 e del periodo 01.01.1994-30.06.1994, con conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e al pagamento dei ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione sin dalla data del suo pensionamento.

6. Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché - ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in ragione del principio della soccombenza, sono liquidate, a favore del ricorrente, nell'importo di € 1.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, a favore del ricorrente, quantificate in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria

il 19.02.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.